



Teramo, 8 febbraio 2012
Prot. N.233

AI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Onorevole MONTI Mario

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – PROVVEDITORATO
INTERREGIONALE LAZIO - ABRUZZO –SARDEGNA
Sede Coordinata di L'AQUILA- Ufficio Contratti
C/o Scuola Allievi Ispettori e Sovrintendenti della GUARDIA DI FINANZA
PALAZZINA C1
Viale FIAMME GIALLE snc- COPPITO
67100 L'AQUILA**

**Ministero delle Infrastrutture
Via Nomentana, 2
00161 Roma.**

AI CNI

**All'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
via di Ripetta, 246
00186 Roma**

**e p.c.
Ill.mo Signor
COMMISSARIO DELEGATO per la RICOSTRUZIONE
Presidente della Regione ABRUZZO
Dott. CHIODI Giovanni**

ORDINI REGIONALI

FEDERAZIONE INGEGNERI

**Oggetto: PROCEDURA APERTA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE A SEGUITO
DEL SISMA DEL 06/04/2009
EDIFICIO: SCUOLA SANTA MARUIA DEGLI ANGELI
SEGNALAZIONE DI CRITICITA'-RICHIESTA DI ADEGUAMENTO
NOTA DI RSPOSTA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
CONTESTAZIONI-ATTO DI DIFFIDA**

Con riferimento all'oggetto, lo scrivente Ordine degli INGEGNERI di TERAMO, ha riscontrato il bando di appalto IN PROCEDURA APERTA pubblicato con data 20/10/2011 Prot. N. 6917.

Nell'analisi del bando e dei relativi atti documentali è apparsa evidente una criticità con i principi delle direttive europee, ma soprattutto con l'elemento principe della Carta Costituzionale a base della Repubblica ITALIANA.



A seguito di tali criticità è stata trasmessa nota di segnalazione al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE del 25 novembre 2011 prot. N.1758 allegata alla presente.

Con nota datata 19/12/2011 prot. N. 6489 perviene risposta dal MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE allegata alla presente.

La suddetta risposta è contestabile sia nel fatto che nel diritto.

Infatti:

1. l'art 262 norma in materia di servizi di ingegneria e di architettura e la progettazione dei lavori, fatto salvo che si voglia negare l'evidenza, è legiferata sia dal D. Lgs 163/2006 sia dal DPR 207/2010 quale servizio tecnico stante i contenuti di cui all'allegato IIA del citato D.lgs; cionondimeno sembra si voglia aggirare artatamente il problema;
2. il corrispettivo dei servizi trova fondamento nella Suprema Carta Costituzionale per cui ogni lavoro deve avere l'equo compenso tanto che tutt'ora sono vevoli i seguenti artt di codice civile :

Art. 2225. - Corrispettivo -

Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilita dal Giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.


Art. 2233 - Compenso. -

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Per cui anche volendo venir meno alle tariffe (ma nel caso è d'obbligo stante il tenore del coordinato dell'art 262 del DPR 207/2012 e dei suddetti art di codice civile) il compenso deve essere adeguato e decoroso e pertanto l'affermazione rimborso è quanto meno criticabile;

3. a smentire, totalmente, le affermazioni di tale nota pervengono, in ogni caso, le normative vigenti cui lo Stato ITALIANO in quanto stato membro non può non applicare; invero il DPR 207/2010 (applicabile al caso senza ombra di dubbio) riferisce



Art. 16. Quadri economici (nдр: relativi ai progetti preliminari)

1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

- a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;
- a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

b) somme a disposizione della stazione appaltante per:

- 1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
- 2- rilievi, accertamenti e indagini;
- 3- allacciamenti ai pubblici servizi;
- 4- imprevisti;
- 5- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;



6- accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;

7- spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

8- spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;

Il riferimento è chiaro : si parla di spese di progettazione quindi devono essere calcolate in quanto facenti parte di un quadro economico sottoposto agli effetti della contabilità di Stato

Art. 53. Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

(art. 1, dir. 2004/18; art. 19, art. 20, co. 2, legge n. 109/1994; art. 83, d.P.R. n. 554/1999; artt. 326 e 329, legge n. 2248/1865, all. F)

1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come definiti all'articolo 3.

2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:

a) la sola esecuzione;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;

c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.

(lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 152 del 2008)

Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento di gara «pesi» o «punteggi» in modo da valorizzare la qualità, il pregio funzionali e le caratteristiche ambientali.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 152 del 2008)

Il riferimento è chiaro : è d'obbligo riportare l'ammontare delle spese (e non del semplice rimborso)

3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. **Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto.**

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 113 del 2007)

3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista.

(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 113 del 2007)

Il coordinato disposto del seguente comma con il comma 3 parla, senza dubbio, a meno che si voglia affermare il falso, di oneri di progettazione soggetti a ribasso d'asta e pertanto la progettazione deve essere inserita, calcolata secondo l'art 262, e sottoposta al ribasso.



Art. 168. Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare

5. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del codice, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 163. La stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale prestazionale allegato al progetto preliminare. **Nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta, le variazioni e gli oneri da apportarsi al progetto esecutivo sono a carico dell'affidatario.**

6. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto preliminare, entro il termine fissato dal contratto. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall'articolo 153, comma 2, per la consegna dei lavori. **Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell'affidatario entro trenta giorni dalla consegna dei lavori.** Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nello schema di contratto allegato al progetto preliminare, salvo il diritto di risolvere il contratto.

7. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile del procedimento avvia la procedura di cui all'articolo 136 del codice.

8. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all'affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo 157 in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

9. Nella ipotesi in cui non trova applicazione l'articolo 53, comma 3-bis, del codice, il capitolato speciale prestazionale allegato al progetto preliminare indica le modalità **per il pagamento del corrispettivo previsto per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva.**

10. Il coordinatore per la progettazione, che redige per il progetto esecutivo, è nominato dalla stazione appaltante su proposta del progettista.

Il riferimento è chiaro si parla senza ombra di dubbio di pagamento del corrispettivo delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva

11. Il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e il progetto esecutivo sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, a verifica secondo quanto previsto dalla parte II, titolo II, capo II, del presente regolamento.

Art. 157. Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori (art. 9, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 153, commi 8 e 9, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 139, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, **l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante;** con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.

quindi il legislatore riconosce il pagamento dei livelli (e non livello) di progettazione (quindi sia il definitivo che esecutivo)



Invero nella nota di risposta del MINISTERO si richiama che l'art. applicabile sarebbe il 53 comma 3 che di seguito si riporta :

3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto.

Quindi il bando doveva (quindi obbligo) indicare l'ammontare delle spese di progettazione comprese nelle spese di progettazione ; e le spese di progettazione come si calcolano ? guarda caso nel progetto preliminare a base di gara il cui Quadro economico è stabilito dall'art 22 del D.LGS 163/2006 proprio per l'applicazione della procedura di affidamento ai sensi dell'art 53 e che dice testualmente :

d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

(G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)

Art. 22. Calcolo sommario della spesa e quadro economico (NDR:relativa al progetto preliminare come quello messo a a base di gara

(art. 23, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati dall'Osservatorio. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi simili realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima.

2. Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto all'articolo 16, comprende, oltre all'importo per lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinati in base alla stima sommaria di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), e le somme a disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari.

3. Nel caso di concessione, il quadro economico è accompagnato da specifico allegato relativo al piano economico di massima di copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione:

- a) dell'arco temporale prescelto secondo quanto disposto dall'articolo 143, commi 6 e 8, del codice;
- b) dell'eventuale prezzo che l'amministrazione prevede di riconoscere per consentire al concessionario di perseguire l'equilibrio economico e finanziario, secondo quanto previsto dall'articolo 143, comma 4, del codice;
- c) della eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento, a titolo di prezzo, dei beni da indicare in conformità di quanto disposto dall'articolo 143, comma 5, del codice;
- d) dei conseguenti oneri a carico del concessionario, da porre a base di gara;
- e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.

4. Nel caso di appalti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, o di concessione, nella parte del quadro economico relativa ai lavori va indicato l'importo delle spese di progettazione valutate conformemente al disposto di cui all'articolo 262, comma 2.

Orunque l'ultimo comma dice testualmente che quanto affermato dal MINISTERO corrisponde a "NON VERITA'".



In effetti l'art. 22 riferisce

- caso di appalti art 53 lett b e c (ed il MINISTERO nella sua nota di risposta afferma che trattasi appalto art 53 lettera c);
- va indicato l'importo dei lavori calcolato come all'art 262 comma 2 (ed invece il ministero nega! VIVA L'ITALIA)
- l'art 22 è di natura generale e va sempre applicato.

pertanto il dire che non è applicabile l'art 262 non corrisponde al vero, anzi è la negazione della NORMA (sic!) così come è assurdo che alla progettazione definitiva (quindi al lavoro intellettuale) non venga riconosciuto l'equo compenso (NDR che può tranquillamente essere soggetto a ribasso d'asta come affermato dal comma 3 bis dell'art 53 del D:lgs163/2006) ma altra cosa è dire che non è proprio previsto; in pratica si chiede di fare un livello di progettazione a costo zero!

Tra l'altro il Consiglio di Stato nel merito è stato chiaro un conto il ribasso (che va applicato nella fase dell'offerta) un conto è lavorare a costo zero prevedendo la progettazione definitiva gratis!.

Lo scrivente Ordine , alla luce dell'enormità, ritiene doveroso che sia immediatamente applicata la norma e non si possa sorvolare sulla stessa atteso che i tempi sono tali da dover richiamare tutti i soggetti istituzionali al rispetto assoluto delle regole.

Per tal motivo ci Rivolgiamo, con l'umiltà dei piccoli, al Presidente del Consiglio, cui ricordiamo che lo scrivente Ordine è Organismo di Diritto Pubblico non economico, soprattutto per i contenuti della presente in quanto si chiede il semplice rispetto delle regole per come normate dallo Stato ITALIANO. Resta infatti difficile comprendere la richiesta di sacrifici , cui l' Ordine aderisce pienamente non solo per istituzione ma soprattutto per convinzione, e poi non si rispettano le norme elementari che rendono i sacrifici applicabili solo nella parte più debole ma non per questo meno battaglia nell'affermare la vittoria del diritto.

In caso di mancato adeguamento normativo, l'Ordine , rinvenendo estremi, sarà costretto ad agire come per legge costituendosi nelle sedi di competenza a salvaguardia dei diritti, ragioni ed azioni e dell'equità del corrispettivo come sancito dalla carta Costituzionale. ed a denunciare l'inerzia delle Istituzioni.

Siamo comunque certi che la sensibilità di un Ente dello Stato sia tale che si provvederà con celerità a rimuovere la criticità segnalata.

In ogni caso lo Scrivente Ordine è disponibile, nell'ambito della collaborazioni tra vari enti, a fornire i supporti necessari per rimuovere gli ostacoli alla celerità del procedimento.

Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.



In allegato:

Nostra nota prot. N.1758 del 25 novembre 2011;

Nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 19/12/2011 prot. N. 8469.



Il Presidente

Dott. Ing. Alfonso Marcozzi